

Al n. 1

STUDIO NOTARILE
PAPI-ARCOANGELI
Via F. Cancellieri. 2 - ROMA

REPERTORIO N.5052

ATTO N.2780

- ATTO COSTITUTIVO DELLA: "TER FIN - SOCIETA' A RESPON-

SABILITA' LIMITATA", CON SEDE IN ROMA -

- REPUBBLICA ITALIANA -

L'anno millenovecentottantaquattro, il giorno dieci maggio in Roma

nel mio studio

- 10 MAGGIO 1984 -

Innanzi a me Dottor Cesare Arcangeli, Notaio in Roma, con Studio in

Via Francesco Cancellieri n. 2, iscritto nel Collegio dei Distretti

Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

Registrato a Roma 1 - Off. Atti Pubblici

16 Maggio 1984

- SONO PRESENTI -

N. _____ serie _____

- _____ nata a _____ il _____

Esatte L. _____

_____ domiciliata a Roma, _____

di cui per INVIM

- _____, nata a _____,

domiciliata a Roma, _____

- _____, nato a _____, domiciliato a

Roma, _____, impiegato.

Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio

sono certo, che, di comune accordo tra loro e con il mio consenso,

rinunciano all'assistenza dei testimoni a questo atto, con il quale

convengono e stipulano quanto segue:

- Art.1 -

E' costituita tra le comparenti _____ e _____

_____ una Società a responsabilità limitata, con la

seguinte denominazione:

STUDIO NOTARILE PAPI-ARCOANGELI ROMA - VIA F. CANCELLIERI, 2 - TEL. 6545541 (3 LINEE)



- "TER FIN - Società a responsabilità limitata".

impedir

- Art.2 -

La Società ha sede in Roma, attualmente in Via Alberico II n. 8.

Gli eser

- Art.3 -

Il primo

La Società ha l'oggetto, la durata e sarà retta in conformità dello Statuto Sociale che, firmato dalle comparenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Signo

sede di

con fac

riguard

- Art.4 -

Il capitale sociale è di lire 20.000.000.= (lire ventimilioni) e viene così sottoscritto:

L'Amr

- [redacted], Lire 10.000.000.=;

atto ec

- [redacted], Lire 10.000.000.=

soppres

Si dà atto che i tre decimi del capitale sociale sono stati versati presso la Sede di Roma della Banca d'Italia, come risulta dalla ricevuta in data 9 maggio 1984 con il n.240940.-

autorit

Le spe:

I soci dichiarano di avere già versato i restanti sette decimi del capitale sociale nella cassa sociale.

I comp

Richie:

- Art.5 -

compa

Di comune accordo tra i comparenti si conviene che la Società sia Amministrata da un Amministratore Unico con i poteri di cui allo Statuto Sociale, che dura in carica sino a dimissioni o revoca e che è nominato in persona di [redacted], nato a [redacted] il [redacted] [redacted] domiciliato [redacted] Via [redacted] n. [redacted], cittadino italiano, che presente accetta, dichiarando che alla sua nomina non ostano gli

loro vc

Scritto

me No

a norr

F.TO F

F.TO C

impedimenti di cui all'art.2382 C.C..

- Art.6 -

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 1984.

- Art.7 -

Il Signor [redacted], viene delegato a ritirare dalla Banca d'Italia, sede di Roma, i tre decimi del capitale sociale come sopra versato, con facoltà di rilasciarne quietanza, esonerando da responsabilità al riguardo la Banca stessa.

- Art.8 -

L'Amministratore Unico viene autorizzato ad apportare al presente atto ed allo statuto allegato tutte quelle modificazioni, aggiunte o soppressioni che eventualmente fossero richieste dalle competenti autorità, per l'omologazione del presente atto.

- Art.9 -

Le spese dell'atto e dipendenti tutte sono a carico della Società.

I comparenti mi esonerano dalla lettura dell'allegato.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto da me redatto e letto ai comparenti, i quali, a mia interpellanza, dichiaratolo conforme alla loro volontà, lo approvano e sottoscrivono con me Notaio.

Scritto da persona di mia fiducia, a macchina, come per legge e da me Notaio completato su circa tre pagine di un foglio rigato e bollato a norma di legge.

[redacted]

[redacted]

ATTO N.2780 ALLEGATO "A"

- STATUTO SOCIALE -

ART.1) - E' costituita una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione di:

"TER FIN. - Società a responsabilità limitata".

ART.2) - La Società ha sede in Roma.

La Società potrà istituire sedi secondarie, filiali e rappresentanze.

ART.3) - La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o scioglimento anticipato da deliberarsi dall'Assemblea.

ART.4) - La Società ha per oggetto:

- l'assunzione e la gestione di partecipazioni in altre Società ed Enti sia in Italia che all'Estero, il loro collocamento, il finanziamento ai soci o a terzi.

La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che siano ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Potrà anche assumere interessenze e partecipazioni in altre Società ed imprese avente oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio sia direttamente che indirettamente. Potrà infine prestare fidejussioni ed altre garanzie a favore di terzi.

ART.5) - Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la Società è quello risultante dal Libro Soci.

ART.6) - Il capitale sociale è di lire 20.000.000.= (lire ventimilioni)

diviso in quote di diverso ammontare, ma mai inferiori a lire 1.000.=

(lire mille) e se superiori ad un multiplo di lire 1.000.= (lire mille).

Le somme versate dai soci in proporzione delle quote da ciascuno

possedute, sia in conto capitale che per altro titolo, non sono

produttive di interessi né soggette ad oneri.

ART.7) - Le quote sono trasferibili per atto tra vivi e per causa di

morte, salvo nel primo caso il diritto di prelazione, a parità di

condizioni, spettante agli altri soci, da esercitarsi entro quindici

giorni dal ricevimento della proposta di alienazione da parte del socio

cedente, debitamente comunicata a mezzo lettera raccomandata con

avviso di ricevimento.

ART.8) - L'Assemblea dei soci deve essere convocata dall'Organo

Amministrativo almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla

chiusura dell'esercizio sociale; ovvero entro sei mesi, quando partico-

lari esigenze lo richiedano.

L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico, o dal Presidente

del Consiglio di Amministrazione, anche in luogo diverso della Sede

Sociale, con avviso raccomandato, spedito almeno otto giorni prima

di quello fissato per l'adunanza, ai soci nel domicilio risultante nel

libro soci.

Nell'avviso di convocazione deve essere specificato il giorno, l'ora ed

il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, potrà

essere prevista altresì una data per una seconda adunanza.

In mancanza di regolare convocazione, l'Assemblea si intenderà



zioni) regolarmente e validamente costituita con la presenza di tutti gli

.000.= aventi diritto a partecipare alla medesima.

). L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria si costituisce, salvo

scuno quanto previsto al precedente comma e delibera validamente, con le

sono maggioranze di legge.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega,

usa di scritta anche sullo stesso avviso di convocazione, osservate le norme

tà di di legge al riguardo.

indici ART.9) - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal

socio Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata

ta con dalla maggioranza dei soci, in caso di assenza od impedimento dei

predetti.

organo ART.10) - La Società è amministrata da un Organo Amministrativo

dalla che dura in carica sino a dimissioni o revoca.

rtico- A costituire l'Organo Amministrativo, su deliberazione dell'assemblea

ordinaria, e per la prima volta nell'atto costitutivo, possono essere

idente chiamati o un Amministratore Unico o un Consiglio di Amministra-

i Sede zione.

prima All'Organo Amministrativo sono conferiti i più ampi poteri per il

te nel conseguimento dell'oggetto sociale. Esso può compiere pertanto tutti

gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché di

ora ed disposizione salvo quanto per legge e per statuto è riservato all'As-

potrà semblea dei soci.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministra-

enderà zione hanno la firma e la rappresentanza legale della Società di

fronte ai terzi ed in giudizio.

applicar

L'Organo Amministrativo può nominare procuratori speciali per il

in mate:

compimento di singoli atti e di categorie di atti.

F.TO P/

ART.11) - Il Consiglio di Amministrazione è composto di tre membri,

F.TO DI

scelti anche tra i non soci ed elegge nel suo seno un Presidente ed

F.TO A

eventualmente un Vice-Presidente che sostituisce il Presidente nei

F.TO C

casi di assenza o di impedimento; il Presidente convoca il Consiglio

tutte le volte che lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta

domanda da almeno la metà dei suoi membri.

Il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori delegati, fissandone le attribuzioni.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART.12) - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART.13) - Gli utili derivanti dal bilancio saranno ripartiti come segue:

- il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino a che non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

- il resto, salvo diversa destinazione dell'Assemblea, ai soci, in proporzione delle rispettive quote.

ART.14) - Per lo scioglimento e la liquidazione della Società, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

ART.15) - Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si

C
za
per
Not
Rom



applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti

per il in materia.

F.TO

mbri, F.TO

te ed F.TO

e nei F.TO

siglio

fatta

Copia autentica scritta in 3 fogli di carta senza
za b in c a dell'originale, firmata come
per il Dr. Cesare **ARCANGELI**,
Nota o in Roma per uso fiscale
Roma, 31 maggio 1984

senza

i dei

ino.

come

e non

si, in

tà, si

to, si

